

Pubblicato il 10/10/2016

N. 00552/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

P. A. e C. L. esercenti la potestà parentale su figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolo C.F. DSCMRZ59M31A271A, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Istituto D'Istruzione Superiore -OMISSIS-Osimo, Ministero Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale redatto in data 13 luglio 2016 - relativo allo scrutinio finale per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di riparazione del debito nel mese di luglio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore-OMISSIS-di Osimo - con il quale il Consiglio della classe III, sezione B, ha disposto la non ammissione del figlio minore dei ricorrenti alla classe successiva;

- degli atti e dei provvedimenti con i quali il medesimo Consiglio di classe e/o i competenti organi scolastici hanno stabilito la esecuzione dei corsi di recupero nelle forme in cui essi sono stati effettivamente svolti e la esecuzione degli esami di recupero nei primi giorni di luglio 2016 nonché delle prove conseguentemente svolte e delle valutazioni attribuite;
 - di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, tra i quali, per quanto occorrer possa, del verbale redatto in data 7 giugno 2016 relativo allo scrutinio del Consiglio della classe III, sezione B, con il quale è stata deliberata la sospensione del giudizio del figlio dei ricorrenti;
- b) quanto ai motivi aggiunti:
- di tutti gli atti e provvedimenti con i quali l'Istituto anzidetto ha dato esecuzione al decreto presidenziale in data 11 agosto 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto D'Istruzione Superiore - OMISSIS-Osimo e di Ministero Pubblica Istruzione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2016 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.9.2016 e la relativa istanza cautelare;

Rilevato che l'Amministrazione non ha svolto, al riguardo, attività difensive né adempiuto all'onere istruttorio di cui all'art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere sull'istanza cautelare, acquisire, dal Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Osimo, relazione sui fatti di causa e copia di tutti gli atti e documenti di cui all'art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 relativamente al ricorso per motivi aggiunti. La relazione dovrà chiarire, in particolare, il ruolo delle

insegnanti Laura Bonci e Maria Cavina nello svolgimento degli esami di recupero di fine agosto svolti in esecuzione del decreto cautelare di questo Tribunale n. 256/2016 che imponeva la rinnovazione delle prove con docenti diversi da quelli che hanno effettuato la contestata valutazione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, ordina al Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Osimo, di depositare presso la Segreteria del Tribunale, entro il giorno 15.10.2016, la suindicata documentazione.

Tutti gli atti e la documentazione dovranno essere depositati anche su supporto informatico ai sensi dell'art 136 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010, secondo le modalità operative indicate nel sito della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it/Sportello del cittadino/Posta Elettronica Certificata) o che potranno essere richieste alla Segreteria del Tribunale.

Il seguito della trattazione dell'istanza cautelare è fissato alla camera di consiglio del 21.10.2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Morri

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO